



COMUNE DI ETROUBLE COMMUNE D'ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 E NON APPLICAZIONE DELLA TASI

L'anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore quindici e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge e statuto, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
COLLOMB MONICA ALFONSINA	X	
MARGUERET ANGELO	X	
POMAT MURIEL	X	
POMAT GERARD		X
MORTARA MICHELLE	X	
POMAT ELEONORA	X	
MILLET PIERRE	X	
Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 E NON APPLICAZIONE DELLA TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. 11/12/2015 n. 19 all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 ed in particolare:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di **comodato d'uso gratuito** a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'**abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota

standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il comma 14 dell'art. 1 L 208/15 che sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che l'anno 2015 era stata applicata la TASI esclusivamente per le abitazioni principali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

PRESO ATTO quindi che non è possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015 e che le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 sopra citato;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata;

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 7 del 03/05/2016 sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi all'IMU e alla TARI,

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 L 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i

comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che la TARI continua prevedere l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il comma 27 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

PRESO ATTO della possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare, ad applicare, come per gli anni 2014 e 2015, oltre alla parte fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin ad oggetto "Settore tributi associato- Approvazione tariffa unica TARI 2016" approvata nella seduta del 21.03.2016 con la quale, nella quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2015 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni come riportato nel Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la

misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE

	FISSA	VARIABILE
	€/mq	€/ui
vani accessori	0,43	
1 occupante	0,43	27,29
2 occupanti	0,50	63,70
3 occupanti	0,55	81,90
4 occupanti	0,59	100,10
5 occupanti	0,64	131,95
6 o più occupanti	0,67	154,69

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE	Tariffa FISSA € a mq	Tariffa VARIABILE LE E a mq
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,34	0,18
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,72	0,37
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,41	0,21
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELE, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,73	0,38
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,78	0,4
6 - ALBERGHI	0,86	0,45
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,02	0,53
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,08	0,56
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,59	0,31
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,94	0,48
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,	1,15	0,6

PLURILICENZE		
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,77	0,4
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,99	0,51
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,46	0,24
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	0,31
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,6	2,7
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,96	2,03
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,89	0,98
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,66	0,85
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,26	3,38
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,12	0,58
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,59	0,18

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,046/litro

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e che si ritiene opportuno mantenere le scadenze definite per l'anno 2015;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 marzo 2017

Saldo	16 maggio 2017
-------	----------------

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 03/05/2016 n. 7;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 20.12.2001;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti:	n.	10
Astenuti:	n.	---
Votanti:	n.	10
Favorevoli:	n.	10
Contrari:	n.	---

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (eccetto immobili di categoria C2 e C6) ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	5,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- 2) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 4) di stabilire di non applicare la TASI in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 L. 2018/2015 e non è possibile applicarla a gli altri fabbricati in quanto il comma 26 prevede il blocco degli aumenti sui tributi locali;
- 5) di approvare, relativamente alla **Tassa sui rifiuti (TARI)**, il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con delibera della Giunta dell'Unité Grand-Combin n.12 del 1 marzo 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di determinare per l'anno 2016, sulla base dei coefficienti riportati nell'allegato B, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

	FISSA	VARIABILE
	€/mq	€/ui
vani accessori	0,43	
1 occupante	0,43	27,29
2 occupanti	0,50	63,70
3 occupanti	0,55	81,90
4 occupanti	0,59	100,10
5 occupanti	0,64	131,95
6 o più occupanti	0,67	154,69

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE	Tariffa FISSA € a mq	Tariffa VARIABILE E a mq
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,34	0,18
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,72	0,37
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,41	0,21
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,73	0,38

5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,78	0,4
6 - ALBERGHI	0,86	0,45
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,02	0,53
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,08	0,56
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,59	0,31
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,94	0,48
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,15	0,6
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,77	0,4
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,99	0,51
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,46	0,24
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	0,31
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,6	2,7
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,96	2,03
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,89	0,98
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,66	0,85
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,26	3,38
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,12	0,58
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,59	0,18

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,046/litro

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri.

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di

uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- 7) di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 8) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 marzo
	Saldo	16 maggio

- 9) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 10) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 11) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Calchera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal **04/05/2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

Etroubles, il **04/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale.

Etroubles, il **04/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson